

**CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE
CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**

Spett.le ADV Finance S.p.A.

Via Larga, 31, 20122 Milano MI

20122 – Milano (MI)

Con la presente invio proposta di contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione "pro solvendo" del quinto dello stipendio mensile. Qualora concordiate con la presente proposta, Vi chiedo di inviarne copia della stessa debitamente firmata in segno di accettazione.

Con il presente contratto di finanziamento TRA

ADV Finance S.p.A., con sede legale in Milano (20122), via Larga, 31, 20122 Milano MI, codice fiscale 05077520962, iscritta nell'Elenco Generale ex art. 106 al numero 223, in seguito denominata anche "*Mutuante e/o Finanziatore e/o Cessionario*"

E

Cognome _____, Nome _____

Cod. Fiscale _____; Documento di identità (tipo) _____ nr _____ rilasciato in data _____

Nato a _____ il _____

Residenza a _____ via _____ numero civico _____ cap. _____, prov. _____

Titolare di trattamento retributivo, dipendente dell'Amministrazione (di seguito denominato anche "*Datore di Lavoro*") dal _____, in seguito chiamato anche "*Mutuatario e/o Consumatore e/o Cliente e/o Cedente*".

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- che il Cliente ha avanzato richiesta di finanziamento rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote della retribuzione mensile;
- che il Finanziatore fornisce al Cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte presenti sul mercato, al fine di permettere al Consumatore di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito;
- che il Finanziatore assolve agli obblighi di assicurare le informazioni precontrattuali al Consumatore attraverso la consegna del documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori - Standard European Consumer Credit Information” - d’ora in poi “SECCI”;
- che, in caso di offerta del contratto di finanziamento fuori sede, al Cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, sono stati consegnati: (i) la Guida “Il credito ai consumatori in parole semplici”; (ii) la Guida pratica ABF; (iii) la Tabella TEGM corrente nel trimestre;
- che il “SECCI”, il cui contenuto è stato valutato dal Cliente adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, è parte integrante e sostanziale del presente Contratto costituendone il frontespizio;
- che una volta espletate favorevolmente le attività istruttorie e di deliberazione del finanziamento, il contratto verrà sottoscritto dalle Parti;
- che la concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio del Mutuante, in base alle proprie discrezionali valutazioni, compreso il merito creditizio del Cliente
- Questo Contratto si intende concluso quando il Cliente viene a conoscenza dell’accettazione della sua proposta da parte del Mutuante
- Il Cliente può sottoscrivere il presente Contratto anche tramite l’apposizione della Firma Elettronica Qualificata fornita dal certificatore scelto dal Mutuante (“FEQ”), nell’apposito Elenco dei Certificatori istituito e tenuto a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale (“Certificatore”), e riconosce che il rilascio del certificato qualificato da parte del Certificatore non costituisce alcun obbligo per il Finanziatore di concludere questo Contratto.
- Se il Cliente intende sottoscrivere il presente Contratto tramite Firma Elettronica Qualificata (FEQ), il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti con Firma Elettronica Qualificata (FEQ), soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. “Codice dell’Amministrazione Digitale”).
- Se il Cliente intende sottoscrivere i documenti relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti tramite la Firma Elettronica Qualificata (FEQ), il Cliente avrà facoltà di scaricare la documentazione firmata messa a disposizione sul sito della CA al termine del processo, avvalendosi del diritto, in qualsiasi momento, di richiederne copia al Finanziatore.
- In caso di utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ) da parte del Cliente, questo contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) il Cliente, dopo la sua identificazione, riceve questo contratto comprensivo delle presenti condizioni generali e che su richiesta del Cliente viene messo a disposizione dal Finanziatore in formato elettronico; b) il Cliente dopo aver letto, esaminato ed approvato questo contratto e relativi Allegati appone la propria sottoscrizione mediante Firma Elettronica Qualificata (FEQ) sulla documentazione informatica - che costituisce supporto durevole; c) apponendo la Firma Elettronica Qualificata (FEQ) potrà visualizzare l’approvazione specifica delle clausole, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1341 c.c., nonché degli Allegati del Contratto e del consenso per il trattamento dei dati personali; d) la CA rende disponibile, al termine del processo di firma, al Cliente un esemplare di questa documentazione scaricabile o, se il Cliente lo richiede, il Finanziatore fornisce copia della suddetta anche su supporto cartaceo;
- il Cliente avrà in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Elettronica Qualificata (FEQ).
- Il Finanziatore offre inoltre al Cliente la possibilità di sottoscrivere con Firma Elettronica Qualificata (FEQ) i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi alla modulistica e alle disposizioni impartite in esecuzione di questo Contratto, se predisposti dal Finanziatore stesso.
- Il Cliente prende atto che in caso di cessazione del rapporto contrattuale con il Finanziatore, quest’ultimo può chiedere al Certificatore la revoca del certificato che consente al Cliente di utilizzare la Firma Elettronica Qualificata (FEQ).
- Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere al Finanziatore di sottoscrivere la modulistica e le disposizioni inerenti questo contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.

CIÒ PREMESSO

Il Mutuatario, avvalendosi della facoltà di cedere “pro-solvendo” il quinto della propria retribuzione, stipula il seguente Contratto di finanziamento, disciplinato dal Testo Unico approvato con il D.P.R. 05/01/1950 n. 180 e successive modificazioni e integrazioni, dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28/07/1950 n. 895, e dagli artt. 1260 e segg. del Codice Civile e si obbliga a rimborsare il prestito alle condizioni e alle modalità di seguito indicate.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**ART. 1 – Concessione del prestito**

Le premesse e il frontespizio sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto di prestito rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote della retribuzione mensile, Adv Finance S.p.A. concede il finanziamento richiesto ed il Cliente si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell'importo di Euro (Importo Totale Dovuto dal Consumatore), che si obbliga a restituire mediante la cessione di n. quote della retribuzione, uguali, mensili e consecutive di Euro ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, che verranno prelevate e corrisposte ad essa Adv Finance S.p.A. da parte del Datore di Lavoro (Amministrazione ceduta e/o Azienda ceduta) del Cliente.

La cessione è convenuta *pro-solvendo*, ossia nel caso in cui il Datore di Lavoro non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Cliente sarà personalmente obbligato alla restituzione del finanziamento in favore di Adv Finance S.p.A.

ART. 2 – Condizioni economiche del finanziamento

2.1) Tasso Annuo Nominale - TAN. Il prestito si intende concesso alle condizioni economiche riprodotte nel Modulo “SECCI”.

Il Tasso di interesse nominale annuo del %, fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato sul capitale residuo a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento c.d. “*alla francese*”, in base al quale le rate, composte da quota capitale e quota interessi, prevedono nel loro sviluppo una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. L'interesse è trattenuto anticipatamente ed è pari a complessivi Euro per l'intera durata del finanziamento, per un valore attualizzato del prestito corrispondente a Euro (Capitale Finanziato).

La Tabella di ammortamento viene allegata al presente contratto.

L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi e degli “Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito” di cui al punto 3.1 “Costi connessi” del Modulo SECCI, escluse le imposte, ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella allegata Tabella di ammortamento.

2.2) Tasso annuo effettivo globale - TAEG. Il Tasso Annuo Effettivo Globale - TAEG - relativo al presente contratto è pari al %. Il TAEG indicato è comprensivo di tutti i costi, compresi gli oneri erariali, e non subirà modificazioni.

Il TAEG è stato calcolato ai sensi dell'art. 121 comma 3 del D.Lgs. 385/1993 e delle Disposizioni della Banca D'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Il TEG (parametro rilevante ai fini della normativa antiusura, di cui alla legge 108/96 e successive modificazioni e integrazioni), è pari al %.

2.3) Importo totale dovuto dal Cliente. L'Importo Totale Dovuto dal Cliente è pari ad Euro. Esso è costituito dalla somma data dall'Importo Totale del Credito erogato in favore del Cliente pari ad Euro e dal Costo Totale del Credito (interessi e commissioni) pari ad Euro .

2.4) Importo totale del credito messo a disposizione del Cliente. L'importo erogato con il finanziamento è pari ad Euro (Importo Totale del Credito). Si calcola sottraendo dall'Importo Totale dovuto dal Consumatore gli Interessi (T.A.N.) ed i Costi Connessi descritti alla sez. 3.1 del SECCI.

ART. 3 – Erogazione del prestito

3.1) Benestare. Adv Finance S.p.A. non provvederà alla erogazione del prestito e recederà dal contratto se, a giudizio insindacabile della medesima, non saranno stati forniti tutti gli atti e documenti necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa ed, in particolare, se non sarà rilasciato il consenso definitivo da parte della Amministrazione e/o Azienda dalla quale il Cliente dipende (nulla osta o benestare). Una volta verificato da parte di Adv Finance S.p.A. che le condizioni di cui sopra siano state effettivamente compiute l'erogazione verrà effettuata in un'unica soluzione, entro e non oltre giorni 15 (quindici), mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Cliente oppure mediante Assegno circolare munito della clausola “non trasferibile” intestato al Cliente.

3.2) Erogazione. Il Finanziatore erogherà al Consumatore l'Importo Totale del Credito dedotti: a) eventuali estinzioni di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, anche concessi in precedenza da Adv Finance S.p.A., per obbligo di legge o per volontà del Cliente; b) eventuali interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione ed il giorno antecedente la data di decorrenza effettiva ai sensi del successivo art. 3.4. Il Finanziatore provvederà alla estinzione dei prestiti e/o dei vincoli contestualmente alla erogazione del finanziamento, ovvero anche prima, nel caso in cui la rimozione preventiva si renda necessaria e/o essenziale per l'ottenimento del Benestare di cui al precedente art. 3.1.

L'erogazione del prestito dopo la data di decorrenza effettiva comporta il rimborso in favore del Consumatore degli interessi non dovuti calcolati nella misura del TAN per il periodo intercorso tra la data di decorrenza effettiva e la data di erogazione.

3.3) Estinzioni di precedenti vincoli. Il Cliente, secondo le necessità emerse e/o convenute in sede di richiesta o di istruttoria ovvero nel caso di obblighi di legge, autorizza il Finanziatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, c.c., ad operare direttamente le trattenute di somme dall'Importo Totale del Credito per estinguere quanto previsto dal precedente art. 3.2.

3.4) Decorrenza piano di ammortamento. La data di decorrenza del piano di ammortamento del finanziamento viene stabilita nel 1° del mese successivo a quello di notifica del contratto all'Amministrazione e/o Azienda. La data di decorrenza può essere soggetta a variazioni in base alla data di ottenimento del benessere ed al mese di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). Adv Finance S.p.A. comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, emesso in sede di erogazione, la data di decorrenza effettiva del piano di ammortamento del finanziamento (data di decorrenza effettiva).

3.5) Data di erogazione dell'importo totale del credito ed eventuali interessi di preammortamento. Al verificarsi delle condizioni previste di cui agli articoli precedenti, Il Finanziatore procederà all'erogazione l'Importo Totale del Credito prima della data di decorrenza effettiva del finanziamento. Ciò comporta il diritto di Adv Finance S.p.A. di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione ed il giorno antecedente la data di decorrenza effettiva. E' diritto del Cliente richiedere che l'erogazione dell'importo totale del credito sia effettuata alla data di decorrenza effettiva del finanziamento, evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento.

L'erogazione del prestito dopo la data di decorrenza effettiva comporta il rimborso in favore del Consumatore degli interessi non dovuti calcolati nella misura del TAN per il periodo intercorso tra la data di decorrenza effettiva e la data di erogazione.

ART. 4 – Modalità del rimborso e Obblighi della Amministrazione

Per effetto della suindicata cessione l'Amministrazione e/o Azienda dalla quale il Cliente dipende sarà obbligata a norma di legge e per volontà del Cliente medesimo manifestata con la sottoscrizione del Contratto, a prelevare mensilmente dalla retribuzione dello stesso l'importo della quota ceduta pari ad Euro <Content Select="/> a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente Contratto e così di seguito per ogni mese fino all'estinzione del totale del debito ed a versare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la quota ceduta al Cessionario sul c/c bancario intestato a Adv Finance S.p.A. - **IBAN: IT65N050340163100000025044**. È facoltà del Finanziatore modificare discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove potranno affluire le quote. Qualora l'Amministrazione e/o Azienda comunichi che i versamenti verranno effettuati a partire da un mese diverso rispetto a quello indicato rimane inteso che Adv Finance S.p.A. assumerà il 1° giorno di tale mese quale decorrenza del rimborso (Data di Decorrenza Effettiva).

ART. 5 – Riduzione della retribuzione

Il Cliente e l'Amministrazione e/o Azienda terza ceduta sono tenuti a comunicare tempestivamente al Finanziatore l'eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione oggetto di cessione. Nel caso in cui la riduzione dello stipendio del Cliente non sia superiore al terzo la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita; ove la riduzione sia superiore al terzo dello stipendio la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto. In tale evenienza Adv Finance S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Amministrazione e/o Azienda un prolungamento della ritenuta mensile (accodamento) alle medesime condizioni contrattuali comunicandolo al Cliente ed all'Amministrazione e/o Azienda senza che ciò costituisca novazione del contratto originario.

ART. 6 – Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora

Gli interessi di mora maturano, senza bisogno di costituzione in mora, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza delle singole rate e fino al momento dell'effettivo pagamento. I detti interessi si applicheranno su base annuale e consistono nel tasso annuo applicato al contratto (T.A.N.), fermo restando che la misura complessiva di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996. Sui detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Qualora il ritardo dei pagamenti sia imputabile all'Amministrazione Terza Ceduta (Datore di Lavoro) al Cliente non saranno addebitati interessi di mora o altri oneri

ART. 7 – Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili.

Ai sensi dell'articolo 125 sexies del DPR 385/1993 (TUB), il Cliente ha diritto di rimborsare anticipatamente al Finanziatore in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, secondo il criterio del costo ammortizzato, degli interessi e degli "Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito" di cui al punto 3.1 "Costi connessi" del Modulo SECCI, escluse le imposte. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi e degli altri eventuali ulteriori oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato. In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto Adv Finance S.p.A. provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente Contratto. Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento Adv Finance S.p.A. ha diritto a un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero allo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se: i) il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; ii)

ADV FINANCE S.p.A. a Socio Unico - Gruppo Bancario Banca Privata Leasing

Soggetta a direzione e coordinamento di Banca Privata Leasing S.p.A.

Sede Legale: Via Larga, 31, 20122 Milano MI – Tel. +39 02 72021049 – Fax +39 02 86910910 - Capitale Sociale Euro 3.777.393,00 i.v.

P.IVA 02944280359 – Società iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs 385/93, n. 223

pec: advfinance@legalmail.it - www.advfinance.eu

l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo non è altresì dovuto il Cliente a seguito del rimborso anticipato richiede un nuovo finanziamento con la stessa Adv Finance S.p.A.

ART. 8 – Diritto di recesso del Cliente

Il Cliente può recedere dal presente Contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre da quando il Cliente viene a conoscenza dell'accettazione della sua proposta da parte del Mutuante. Il Cliente che recede deve darne comunicazione al Finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine dei 14 giorni, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel Contratto (ex art. 64, comma 2, del Codice del Consumo); viene stabilito valido il recesso inviato al Finanziatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Adv Finance S.p.A. – <Content Select="/Table/INDIRIZZOBANCA" />. La comunicazione può essere anticipata, entro lo stesso termine, mediante telegramma: all'indirizzo su indicato, posta elettronica: gestione.quote@advfinance.eu, fax al n. <Content Select="/Table/FAXBANCA" />, a condizione che la stessa sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire il Capitale Finanziato e corrispondere gli interessi maturati dalla data di decorrenza effettiva del finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al tasso contrattuale (T.A.N.). Egli ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, secondo il criterio del costo ammortizzato, degli interessi e degli "Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito" di cui al punto 3.1 "Costi Connessi" del Modulo SECCI, escluse le imposte.

ART. 9 – Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione

Oltre alle ipotesi previste all'art 1186 c.c., il mancato pagamento anche solo di tre rate del prestito, nonché l'inosservanza o mancato adempimento delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto non riconducibili al Finanziatore attribuiranno allo stesso la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art 1186 c.c., l'immediato pagamento di tutte le rate e/o quote anche non scadute oltre agli eventuali interessi di mora maturati ed alle eventuali spese sostenute per il recupero del credito.

ART. 10 – Trasferimento ad altra Amministrazione e richiamo alle armi

10.1) Nel caso di passaggio alle dipendenze di altra Amministrazione e/o Azienda il Cliente da facoltà ed autorizza sin da ora Adv Finance S.p.A. a notificare il presente Contratto al nuovo Datore di Lavoro affinché questo operi, sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta mensile contrattualmente prevista. Agli effetti di cui sopra il Cliente si obbliga a comunicare il trasferimento a Adv Finance S.p.A., nonché all'Amministrazione e/o Azienda da cui si allontana, affinché questa possa inviare a quella presso la quale assumerà servizio, il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni conseguente responsabilità. Tutte le spese e gli oneri a cui Adv Finance S.p.A. potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cliente. In caso di trasferimento alle dipendenze di altra Amministrazione e/o Azienda, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e ogni altro emolumento maturato dal Cliente dopo la cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, e/o l'eventuale liquidazione della prestazione di cui al successivo art. 15, dovrà essere corrisposta a Adv Finance S.p.A. fino alla concorrenza del residuo credito. Nell'ipotesi in cui detta somma estingua parzialmente il finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni o novazione dell'originario contratto. Qualora il trasferimento alle dipendenze di altra Amministrazione e/o Azienda comporti il trasferimento diretto al nuovo Datore di Lavoro delle indennità maturate a titolo di T.F.R. come sopra individuate, dovranno essere corrisposte al Finanziatore solo le ritenute mensili sulla retribuzione contrattualmente previste, fermo restando il vincolo inderogabile sulle indennità di fine rapporto ovunque depositate e fino alla estinzione del prestito a favore del Finanziatore.

10.2) In caso di richiamo alle armi del Cliente la cessione si estenderà a tutte le somme e/o indennità spettanti a qualsiasi titolo al Cliente medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione e/o Azienda da cui dipende o eventuali Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle suddette un importo pari ad un quinto di esse per versarlo al Finanziatore.

ART. 11 – Prosecuzione delle trattenute sugli emolumenti pensionistici

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro intervenga prima dello spirare del termine dell'ammortamento del presente finanziamento e sussista un residuo credito di cui alla cessione, gli effetti del contratto si estenderanno per l'eventuale restante importo agli emolumenti pensionistici di qualsiasi natura e/o denominazione a cui il Cliente abbia diritto. Per quanto sopra rappresentato il Cliente autorizza fin da ora Adv Finance S.p.A. a notificare la cessione all'Ente Pensionistico competente affinché quest'ultimo operi, sull'emolumento pensionistico allo stesso spettante a qualsiasi titolo, la ritenuta mensile contrattualmente prevista.

ART. 12 – Riduzione del trattamento pensionistico: specifico consenso all'accodamento pensionati I.N.P.S.

Nell'ipotesi di cui all'art. 11 che precede l'eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cliente è tenuto a versare a Adv Finance S.p.A. - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato a Adv Finance S.p.A. da parte dell'Ente Pensionistico per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso, oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto. Ai fini del rimborso il Cliente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare a Adv Finance S.p.A. gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cliente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi, comporta il prelievo di un

ADV FINANCE S.p.A. a Socio Unico - Gruppo Bancario Banca Privata Leasing

importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile. La presente clausola troverà applicazione per le categorie di pensionati indicate o che verranno indicate dall' I.N.P.S..

ART. 13 – Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e/o altre quiescenze

L'efficacia della cessione, dopo l'interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, è estesa automaticamente ed irrevocabilmente per patto espresso ed ai sensi di legge ad ogni importo dovuto al Cliente a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e ad ogni altro emolumento allo stesso dovuto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, fino alla estinzione del prestito. Pertanto, il Cliente consente a che l'Amministrazione e/o Azienda terza ceduta trattiene l'importo necessario per l'estinzione della cessione e che, parimenti, la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o Assicurazione ai quali il Cliente medesimo fosse iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Cliente per tutta la durata del prestito e fino alla sua completa estinzione si impegna sin d'ora a non avvalersi del diritto di cui al comma 6° dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto), per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto e nei limiti previsti dalla legge (art. 2120, punto 8, lett. a), del c.c. ed art. 11, punto 7, lett. a), del D. Lgs. n. 252/2005) e/o da eventuali accordi di autoregolamentazione.

ART. 14 – Facoltà del Mutuante nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro

In caso di procedure concorsuali (Procedura) a carico della Amministrazione e/o Azienda terza ceduta, Il Mutuante potrà richiedere alla Procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cliente, delle somme dovute al Cliente dalla Amministrazione e/o Azienda terza ceduta in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. Il Mutuante, in qualità di avente causa del Cliente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cliente sottoscrivendo il presente contratto autorizza e delega irrevocabilmente Il Mutuante ad esercitare tali diritti nei confronti della Procedura e del Fondo di Garanzia.

ART. 15 – Fondo Pensione

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Cliente fosse iscritto ad un Fondo Pensione gestito dall'INPS o qualsiasi altro Fondo di Previdenza Complementare, il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto autorizza il Finanziatore, conferendo a quest'ultimo ora per allora mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il Fondo, a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. La delega al riscatto anticipato viene sottoscritta e rilasciata in favore del Finanziatore contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, affinché Adv Finance S.p.A. medesima ne possa fare libero utilizzo al verificarsi dell'evento risolutivo del rapporto di lavoro. Il Cliente non potrà in nessun caso chiedere anticipazioni se non per la parte eccedente l'importo residuo a suo debito. A tal fine il presente contratto sarà notificato al Fondo Pensione a cui il Cliente dichiara di aderire. Nel caso in cui il Cliente trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, il Cliente autorizza sin da ora il Finanziatore a notificare a quest'ultima il presente Contratto. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Finanziatore potrà eventualmente andare incontro per la notifica ed il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cliente. Il Cliente dichiara di rinunciare, ora per allora, alla eventuale iscrizione al Fondo Pensione qualora il detto Fondo non aderisca al vincolo delle somme accantonate e dichiara di non uniformarsi alle linee Guida stabilite dalle Autorità di vigilanza ed agli indirizzi del settore della previdenza complementare.

ART. 16 – Copertura assicurativa

16.1) Obblighi della garanzia assicurativa. I finanziamenti rimborsabili mediante cessione pro-solvendo di quote di stipendio e/o di salario devono avere per legge la garanzia dell'assicurazione a copertura del "rischio-vita" e contro il "rischio-impiego". Adv Finance S.p.A., all'atto di perfezionamento del contratto, stipulerà con oneri a proprio carico le polizze assicurative a copertura del rischio vita e della perdita dell'occupazione di cui il Finanziatore sarà contraente e beneficiario. Il Cliente, dovrà collaborare per quanto possa occorrere alla stipulazione delle su esposte polizze in base alle richieste della Compagnia di Assicurazione.

16.2) Copertura del rischio-vita. La copertura del "rischio-vita" per l'ammontare e la durata di ammortamento del prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico. A tal fine, il Cliente dovrà rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute oltre al consenso ai sensi dell'art. 1919 del c.c. In caso di decesso del Cliente, la Compagnia provvederà direttamente al pagamento del debito residuo del finanziamento; il pagamento da parte della Compagnia Assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla sarà preteso dagli eredi del Cliente, fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa di cui al prospetto informativo consegnato al Cliente all'atto della proposta di consenso.

16.3) Copertura del rischio di perdita dell'occupazione. Viene stipulata da Adv Finance S.p.A. una polizza, rientrante nel ramo credito, a garanzia del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del Mutuatario in caso di risoluzione definitiva, per qualunque causa, del rapporto di lavoro. Adv Finance S.p.A. attiverà la richiesta di rimborso presso la Compagnia Assicurativa e, in seguito al pagamento del debito residuo, la Compagnia rimane surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi di Adv Finance S.p.A. nei confronti del Mutuatario.

ART. 17 – Attivazione garanzie e coperture assicurative

Nel caso di interruzione e/o perdita del rapporto di lavoro la cessione estenderà i suoi effetti su ogni importo dovuto al Cliente a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e su ogni altro emolumento allo stesso dovuto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, compresa la liquidazione della prestazione di cui al precedente art. 15, fino alla estinzione del prestito.

Nel caso in cui pervengano delle somme e qualora dette somme estinguano parzialmente il finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni o novazione dell'originario

contratto. In presenza dell'accesso ad un trattamento pensionistico e l'Ente Previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute, Adv Finance S.p.A. richiederà all'Ente Pensionistico di attivare le trattenute sino ad estinzione del credito residuo. La Garanzia Assicurativa per il rischio di insolvenza derivante dalla perdita dell'occupazione verrà attivata solo qualora le Garanzie a tutela del credito descritte al punto 2 del SECCI "Garanzie richieste" e nel presente contratto, risultino insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili. In ipotesi di premorienza l'indennizzo corrisposto dalla Compagnia Assicurativa a Adv Finance S.p.A. estinguerà il debito senza surroga della Compagnia medesima nel diritto di credito.

ART. 18 – Intermediari del credito

Il presente Contratto di credito indica alla sezione 1. del Modello "SECCI" - *Identità e contatti del Finanziatore/ Intermediario del credito* il nome e il cognome o la denominazione, l'indirizzo ed a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Cliente; Adv Finance S.p.A. assicura piena trasparenza alle informazioni sull'Intermediario del credito ed alla remunerazione posta a carico del Cliente per la quale si fa rinvio alla Voce *Costi del credito - Costi Connessi, sezione 3.1*, del Modello "SECCI". Il Cliente prende atto che nessun compenso, commissione o retribuzione ulteriore rispetto a quanto riportato nel presente contratto è dallo stesso dovuto a soggetti che a vario titolo possono comporre la rete distributiva.

ART. 19 – Surrogazione nel contratto di finanziamento. Portabilità

Al Cliente è concesso l'esercizio della facoltà di surrogazione ai sensi dell'art 1202 c.c. (c.d. "portabilità"), che comporta il trasferimento del contratto alle condizioni stipulate con il Finanziatore subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Si conviene, ai sensi dell'art 120 *quater* del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni, che nessun compenso né altra prestazione saranno dovuti a Adv Finance S.p.A. dal Cliente in caso di surrogazione per volontà del medesimo. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili di legge in vigore.

ART. 20 – Comunicazioni periodiche - Copie documentazione

20.1) Comunicazioni periodiche. Adv Finance S.p.A. fornisce ai Clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica viene adempiuta mediante invio al domicilio indicati del Cliente di un rendiconto riportante gli andamenti del rapporto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Le modalità a disposizione della clientela includono la forma cartacea e quella elettronica con supporto durevole. Il Cliente all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento potrà selezionare la modalità di comunicazione ed in ogni momento del rapporto ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. Non sono previsti costi a carico del medesimo per la predisposizione ed invio delle comunicazioni periodiche. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

20.2) Copie documentazione. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

ART. 21 – Cessione del contratto

Adv Finance S.p.A. potrà cedere a terzi il contratto di finanziamento e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Cliente potrà sempre opporre ai terzi cessionari tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Finanziatore. Il Finanziatore notifica al Cliente la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge. La comunicazione della cessione non è necessaria se il Finanziatore, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del Cliente.

ART. 22 – Modifiche unilaterali

È convenuta a favore della Mutuante, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 TUB, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e le altre condizioni previste dal presente contratto con espressa esclusione dei tassi d'interesse applicati. Le modifiche e il relativo motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente ai sensi di legge secondo modalità contenenti la formula: "**Proposta di modifica unilaterale del contratto**", con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

ART. 23 – Reclami e Mezzi di tutela stragiudiziale

Il Cliente può presentare un reclamo alla Società: per lettera raccomandata A/R all'indirizzo: ADV Finance SPA – Area Legale Ufficio Reclami – Via Panfilo Castaldi da Feltre 1/A Reggio Emilia (RE) 42122, oppure tramite fax al n° 02 86910910 oppure all'indirizzo di posta elettronica reclami@advfinance.eu. La Società deve rispondere entro 60 giorni. Nel caso in cui il reclamo sia relativo alla prestazione di servizi di pagamento (esecuzione e condizioni dei bonifici, addebiti Sepa Direct Debit non autorizzati, contestazione addebiti su carte di debito e carte di credito ecc.) la Società deve rispondere entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo, affrontando tutte le questioni sollevate. In situazioni eccezionali, se la Società non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare il termine di 35 giornate operative.

ADV FINANCE S.p.A. a Socio Unico - Gruppo Bancario Banca Privata Leasing

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Cliente può rivolgersi:

a) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione del Cliente la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario. Per rivolgersi all'ABF occorre preventivamente aver presentato reclamo alla Società.

b) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento). E' possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario anche senza aver presentato reclamo alla Società.

Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione di cui alla lettera b) si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Rimane altresì impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Qualora invece il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al presente articolo – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo quanto riportato alla precedente lettera a), oppure attivare la procedura presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui alla lettera b).

ART. 24 – Altre spese

Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, rivalsa per gli oneri erariali, spese postali, di notifica ai sensi di legge e richieste dall'Amministrazione e/o Azienda datrice di lavoro ceduta per ogni esigenza successiva alla instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento, sono a carico del Cliente stesso il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione e/o Azienda dalla quale dipenderà a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Finanziatore o da altro soggetto avente causa da esso.

ART. 25 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte del Finanziatore saranno effettuate in lingua italiana ed indirizzate presso il domicilio del Cliente indicato nel contratto o successivamente da questi comunicato per iscritto.

ART. 26 – Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96

Qualora al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Cliente e, se successiva, alla data di sottoscrizione da parte di Adv Finance S.p.A., dovesse essere mutato il valore del Tasso Soglia indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ponendosi il limite del Tasso Soglia al di sotto del TEG del contratto, Adv Finance S.p.A. non potrà dare corso alla erogazione. In tal caso il contratto sarà risolto di diritto per impossibilità della prestazione e Adv Finance S.p.A. potrà a suo insindacabile giudizio esimersi da ogni nuova negoziazione, ovvero, rettificare il Tasso Effettivo Globale del finanziamento per adeguarsi ai nuovi parametri e ripresentare al Cliente un nuovo Contratto con i tassi rettificati.

ART. 27 – Tabella d'Ammortamento

Il Cliente riceve in allegato al presente contratto la tabella di ammortamento del finanziamento ed ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua esplicita richiesta e senza spese, una copia della medesima.

ART. 28 – Legge regolatrice del contratto, Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio del Consumatore.

ART. 29 – Assistenza alla clientela

Il Cliente è stato edotto in sede di richiesta del finanziamento sull'assistenza offerta da Adv Finance S.p.A.. Ai sensi dell'art. 124, comma 5, del T.U.B. il Finanziatore fornisce al Consumatore chiarimenti adeguati in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Adv Finance S.p.A. assolve a tale obbligo prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.B., a tale scopo il Cliente potrà rivolgersi nei normali orari di lavoro all'Intermediario del Credito abilitato al quale si è rivolto per inoltrare la richiesta di finanziamento, la cui identità è stata rappresentata nel SECCI, oppure in alternativa al proprio servizio assistenza clienti al seguente indirizzo di posta elettronica: gestione.quote@advfinance.eu. Informazioni sui prodotti sono presenti anche sul sito www.advfinance.eu in area Trasparenza dal quale può, in qualsiasi momento, consultare e/o scaricare la documentazione sulle caratteristiche del prodotto.

ART. 30 – Utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ)

Il Cliente dichiara di essere consapevole e di accettare che, nel caso di utilizzo di Firma Elettronica Qualificata (FEQ), lo stesso dovrà avvalersi esclusivamente di firma digitale fornita dal certificatore scelto dal Finanziatore e che otterrà gli esemplari dei contratti sottoscritti nonché evidenza di ogni altro documento sottoscritto, al termine dei processi di firma mediante scarico sul dispositivo della documentazione stessa o, se il Cliente lo richiede, il Finanziatore fornirà copia della suddetta anche su supporto cartaceo e/o digitale.

ART. 31 – Efficacia del Contratto

L'efficacia del Contratto è in ogni caso subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente in conformità alla normativa di volta in volta vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. A tal riguardo il Cliente prende atto che la Firma Elettronica Qualificata (FEQ), essendo un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata, è un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consente l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario. Resta fermo, in ogni caso, che, ove richiesto dal Finanziatore, il Cliente è altresì tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l'accuratezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite.

Luogo e data stipula _____.

Firma del Cliente _____

Il presente contratto è composto di nr. 18 pagine comprendenti il documento delle *"Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori - Standard European Consumer Credit Information"* (SECCI) che ne costituisce il frontespizio. Dopo attenta ponderazione, avendo riscontrato la corrispondenza del su esteso testo contrattuale con il documento "SECCI" e con la "Copia del testo contrattuale idoneo alla stipula" in precedenza ricevuti, sottoscrivo il contratto di finanziamento accettando formalmente tutte le condizioni in esso riportate.

Luogo e data stipula _____.

Firma del Cliente _____

Dichiaro di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, le seguenti clausole:

Art. 1 - Concessione del prestito; Art. 3 - Erogazione del prestito; Art. 4 - Modalità del rimborso e Obblighi della Amministrazione; Art. 5 - Riduzione della retribuzione; Art. 6 - Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora; Art. 7 - Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili; Art. 9 - Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione; Art. 10 - Trasferimento ad altra Amministrazione e richiamo alle armi; Art. 11 - Prosecuzione delle trattenute sugli emolumenti pensionistici; Art. 12 - Riduzione del trattamento pensionistico: specifico consenso all'accodamento pensionati I.N.P.S.; Art. 13 - Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e/o altre quiescenze; Art. 14 - Facoltà della Mutuante nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro; Art. 15 - Fondo Pensione; Art. 16 - Copertura assicurativa; Art. 17 - Attivazione garanzie e coperture assicurative; Art. 20 - Comunicazioni periodiche - Copie documentazione; Art. 21 - Cessione del contratto; Art. 22 - Modifiche unilaterali; Art. 23 - Reclami e Mezzi di tutela stragiudiziale; Art. 26 - Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96; Art. 28 - Legge regolatrice del contratto, Foro competente.

Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto copia del presente Contratto, comprensivo del SECCI – Informazioni Europee di base sul credito al consumatore che ne fa parte integrante, necessaria e sostanziale e della tabella di ammortamento.

Luogo e data stipula _____.

Firma del Cliente _____

Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.LGS. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le firme di cui al presente documento sono vere ed autentiche e sono state apposte in mia presenza personalmente dal Cliente, i cui dati personali sono stati verificati mediante l'esame dei documenti di identità esibiti in originale.

Timbro e firma dell'Intermediario del Credito _____

Qualora il presente documento fosse sottoscritto mediante tecniche di firma elettronica, ADV Finance acquisirà i dati personali del Cliente titolare del rapporto, accertandone l'identità, mediante una Certification Authority (CA) iscritta nell'elenco pubblico dei Certificatori ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.82/2005 o per tramite di soggetti da Essa stessa autorizzati, validando l'emissione di un certificato di firma elettronica qualificata (FEQ) nominale conforme a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 910/2014 e dalla normativa nazionale in materia.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - N° Prt 81966/2016 del 19/04/2016